

“FONDAZIONE CAV. FRANCESCO CONDORELLI”

STATUTO

Art. 1

È costituita la Fondazione Cav. Francesco Condorelli, con sede in Belpasso, Contrada Timpa Magna.

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Siciliana.

Essa ha lo scopo di contribuire:

- alla divulgazione della cultura nelle imprese e sulle imprese;
- alla formazione dei giovani anche con l'utilizzo delle provvidenze previste da leggi comunitarie, nazionali e di altri enti in genere;
- alla qualificazione delle imprese artigiane ed industriali del settore dolciario mediante l'acquisizione delle innovative tecniche nei processi produttivi, nella commercializzazione dei prodotti e nella gestione dell'azienda;
- alla formazione degli artigiani del settore dolciario e dei giovani per creare le condizioni per diventare imprenditori di successo;
- alla crescita socio-economica del territorio di Belpasso e della Provincia;
- alla costituzione di un distretto produttivo dolciario che valorizzi la tipicità dei prodotti delle zone etnee e delle tradizioni artigianali ed industriali della pasticceria della Provincia di Catania.

Tale scopo viene realizzato con collaborazioni con l'Università di Catania, Enti di ricerca, professionisti di varie specialità ed Enti pubblici e privati mediante l'attuazione di:

- ricerche scientifiche sui processi produttivi, sulle materie prime utilizzate, sulle produzioni, sulla pubblicità e comunicazione, sul marketing, sulla

gestione finanziaria, sulla gestione dei processi di elaborazione dati, con particolare riferimento al settore dolciario;

- convegni, seminari, stage aventi per oggetto l'approfondimento dei temi sopra citati;
- accordi con organismi ed associazioni, Enti pubblici e privati aventi lo scopo di favorire lo sviluppo e l'esportazione del "made in Sicily" sui mercati nazionali ed internazionali con lo scopo di creare le condizioni per l'acquisizione di quote di mercato dei prodotti dolciari siciliani;
- corsi di formazione destinati alla riqualificazione di imprenditori ed a giovani che operano nel settore;
- assegnazione periodica di premi e riconoscimenti alle imprese siciliane che hanno ottenuto significativi risultati nella qualità delle loro produzioni, nella innovazione tecnologica del processo produttivo aziendale e del prodotto, nella comunicazione e pubblicità aziendale, nella capitalizzazione dell'azienda, nel bilancio sociale e nel bilancio ambientale.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalle elargizioni effettuate sia dai fondatori all'atto della costituzione sia da persone fisiche e giuridiche, da Enti Pubblici o privati dopo la costituzione che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano comunque destinate al suo patrimonio;
- da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio.

Col versamento delle elargizioni, sia i Fondatori che qualsiasi altro soggetto non hanno obblighi di ulteriori versamenti od altro.

Nella gestione del patrimonio la fondazione dovrà rispettare gli eventuali vincoli di destinazione imposti dal donante.

Art.4

Il finanziamento dell'attività della Fondazione

Il finanziamento delle attività della Fondazione è assicurato:

- dalle rendite, di qualsivoglia specie, prodotte dal patrimonio;
- da contributi ricevuti da enti pubblici e privati sia per sostenere la Fondazione che specifiche iniziative dalla stessa promosse;
- da ogni altra entrata finanziaria, anche occasionale, ricevuta da qualsivoglia soggetto ed a qualsiasi titolo proveniente;
- con l'utilizzo fino al massimo del 10% del valore del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente secondo le modalità previste dall'art. 7 dello Statuto.

Art.5

Organi istituzionali

Il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere – Segretario, il Collegio dei Revisori, il Comitato Scientifico.

Art.6

Il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 12 componenti aventi i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla legge per gli esponenti bancari.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica 5 esercizi e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

I componenti possono essere rieletti una o più volte.

Dei 12 componenti:

- a) quattro vengono designati dagli eredi del Cav. Antonino Francesco Condorelli
- b) otto sono: il Sindaco del Comune di Belpasso o suo delegato; il Presidente della Regione Siciliana o suo delegato; il Presidente della Provincia Regionale di Catania o suo delegato; il Preside della Facoltà di Economia dell'Università di Catania o suo delegato; il Preside della Facoltà di

Medicina dell'Università di Catania o suo delegato; il Preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Catania o suo delegato; l'Assessore al lavoro della Regione Siciliana o suo delegato; il Presidente dell'Associazione degli Industriali di Catania o suo delegato.

- c) Il primo Consiglio d'Amministrazione, composto con i criteri sopraspecificati, viene eletto in sede di costituzione con la contestuale nomina degli Organi Istituzionali.
- d) Il Consiglio d'Amministrazione decide autonomamente ed è sciolto nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti in carica, di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statuarie accertate dal Collegio dei Revisori oltre che per i provvedimenti delle Autorità competenti.

Art.7

Poteri e compiti del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di Governo della Fondazione, delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento e di statuto e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione qui di seguito esemplificativamente elencati.

Atti di ordinaria Amministrazione

Per gli atti di ordinaria amministrazione il Consiglio d'Amministrazione è legittimato a deliberare con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei componenti presenti.

Sono atti di ordinaria amministrazione:

- la nomina delle cariche sociali previste dallo statuto;
- la nomina del comitato scientifico e di altri comitati occasionalmente nominati;
- l'approvazione del bilancio annuale di previsione corredato dal programma delle attività della fondazione;
- l'approvazione del rendiconto finanziario consuntivo annuale corredato dallo stato del patrimonio alla data del 31/12 di ciascun anno con l'approvazione della destinazione del risultato finanziario attivo;
- l'accensione di rapporti bancari, di qualsivoglia forma tecnica, su base attiva;

- operare sui rapporti bancari;
- l'attribuzione della qualifica "Fondatori" a quanti, successivamente rispetto alla data della costituzione della Fondazione, procedano alla elargizione di disponibilità;
- ogni e qualsiasi attività necessaria a dare concreta attuazione al programma annuale di attività.

Atti di straordinaria amministrazione

Per gli atti di straordinaria amministrazione il Consiglio d'Amministrazione delibera con la maggioranza dei componenti presenti purchè non inferiore a 7.

Sono atti di straordinaria amministrazione:

- acquisto e vendita di beni immobili e di beni mobili registrati;
- accettazione di eredità e di donazioni;
- la richiesta di fidi bancari in qualsivoglia forma tecnica per qualsivoglia importo;
- l'assunzione di impegni contrattuali ultrannuali;
- l'utilizzo del patrimonio, col limite previsto dell'art. 4 dello statuto, per finanziare le attività annuali della Fondazione;
- l'assunzione di dipendenti con qualsiasi qualifica e la nomina (eventuale) del Direttore Generale;
- lo scioglimento della Fondazione e la nomina dei liquidatori;
- la trasformazione della Fondazione;

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno ogni quadrimestre, nonché tutte le volte se ne avvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno 2 consiglieri in carica.

Esso è convocato dal Presidente con comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata, fax, e-mail, telegramma e col preavviso di almeno 8 giorni non festivi, salvo casi di urgenza.

Sono ammessi, per la legittimità delle riunioni del consiglio, collegamenti, per uno o più consiglieri, con sistemi di teleconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza; in caso di parità e per le delibere di ordinaria amministrazione prevale il voto del Presidente.

A tutte le riunioni del Consiglio d'Amministrazione deve essere invitato il Collegio dei Revisori.

Le riunioni di Consiglio vengono verbalizzate, alla fine di ogni riunione, dal segretario.

I relativi verbali sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dai partecipanti.

Art.8

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita in particolare le seguenti funzioni:

- convoca il consiglio d'amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno;
- presiede il Consiglio d'Amministrazione, coordinandone le attività;
- firma gli atti della Fondazione;
- adotta in via di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima nuova riunione;
- sovrintende al buon andamento della Fondazione;
- esercita i poteri relativi alla gestione ordinaria della Fondazione, nonché i poteri che gli sono delegati dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi del presente statuto.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi sarà sostituito nelle funzioni dal Vice-Presidente.

Art.9

Il Tesoriere – Segretario

Il Tesoriere – Segretario esercita le seguenti funzioni:

- cura la tenuta dei libri sociali e contabili della Fondazione e precisamente: libro degli inventari, libro giornale, libro dei soci fondatori, libro del Consiglio d'Amministrazione, libro delle delibere d'urgenza del Presidente;
- cura le verbalizzazioni delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
- intrattiene i rapporti con uno o più Istituti Bancari tesorieri;
- opera, con firma congiunta a quella del Presidente, o in caso di impedimento del Vice-Presidente, sui rapporti bancari.
- custodisce gli atti, i documenti contabili della Fondazione.

Art.10

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti. Per il primo triennio tutti i revisori sia effettivi che supplenti saranno nominati in sede di costituzioni.

I revisori sono scelti fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

La carica di Presidente sarà ricoperta dal componente più anziano per età.

Il Collegio rimane in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati una o più volte.

In caso di dimissioni, morte o decadenza di alcuno dei revisori effettivi ai componenti mancanti subentrano i supplenti con precedenza del revisore più anziano.

Per i successivi rinnovi la designazione dei componenti il Collegio dei Revisori avviene con le seguenti modalità:

1 componente effettivo ed uno supplente dal Rettore dell'Università di Catania

1 componente effettivo ed uno supplente dal Sindaco del Comune di Belpasso

1 componente effettivo dal Presidente della Provincia Regionale di Catania.

Art.11

Compiti del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione, statutaria e di legge.

In particolare:

- redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sul risultato di gestione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.

I componenti del Collegio hanno l'obbligo di assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

In caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio d'Amministrazione, il revisore decade dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio d'Amministrazione.

Art.16

Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art.17

Modifiche dello statuto

Eventuali modifiche dello statuto dovranno essere adottate dal Consiglio d'Amministrazione con una maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti in carica.

Art.18

Liquidazione e devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo

Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione con la maggioranza prevista per gli atti di straordinaria amministrazione nomina una o più liquidatori.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà destinato ad altro Ente che svolga finalità, preferibilmente nella Provincia di Catania, il più possibile analoghe a quelle della Fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.19

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di Fondazioni privati legalmente riconosciute.